

Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 21 settembre 2012 (est. F. Di Lorenzo).

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI – OBBLIGATORietà DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D.LGS. 28/2010 – DEPOSITO DELLA DOMANDA PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE – EQUIVALENZA DELLA SPEDIZIONE A MEZZO POSTA – NON SUSSISTE – CONSEGUENZA – IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla liquidazione giudiziale dei compensi ovvero al fine di comprendere se debba applicarsi il DM 140/2012 o le tariffe abrogate, ciò che rileva è il momento in cui il Giudice provvede alla liquidazione del compenso e non il momento in cui l'attività difensiva è espletata e conclusa.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE

R.G. **

Il Giudice dr. FABIO DI LORENZO, letto il ricorso che precede; ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti; rilevato che il ricorso è stato depositato in data 26.7.2012, e che nelle more è entrata in vigore la nuova disciplina relativa alla liquidazione giudiziale dei compensi contenuta nel Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012, così che esso, in base all'art. 42 del citato D.M., è entrato in vigore il 23 agosto 2012); rilevato che, sotto il vigore del precedente sistema tariffario, la Cassazione ha tradizionalmente sostenuto, in tema di successione di tariffe professionali, che i compensi dell'avvocato «devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale» (Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482; Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426);

ritenuto tuttavia che la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti incardinati prima della entrata in vigore del D.M. 140/12 in quanto, in base alla disposizione espressa di cui all'art. 41 del citato D.M., i nuovi criteri vanno osservati anche per le «liquidazioni successive alla entrata in vigore» (per un esame di tale norma, anche alla luce del citato tradizionale orientamento della S.C., vide Trib. Termini Imerese, 17 settembre 2012 n. 1252); ritenuto quindi che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, ciò che rileva è il momento in cui il Giudice provvede alla liquidazione del compenso (Tar Lombardia - Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528), e non il momento in cui l'attività difensiva è espletata e conclusa -come invece affermato tradizionalmente dalla S.C.-; ritenuto insomma che il citato D.M., entrato in vigore in data 23 agosto 2012, va osservato anche nella liquidazione del compenso dell'avvocato nell'ambito del presente procedimento monitorio incardinato con ricorso depositato in data 26.7.2012; rilevato che, in ragione del valore della presente causa (€ 10.896,30), è applicabile lo scaglione relativo ai procedimenti monitori compreso tra € 5.001,00 e € 500.000,00 (Tabella A del citato D.M.), con riguardo al quale è previsto un compenso unico (non più distinto in diritti ed onorari) compreso tra € 400,00 e € 2.000,00; rilevato che, nella individuazione del compenso tra tale minimo e massimo nell'ambito del procedimento monitorio, il Giudice deve tenere conto dei parametri di cui all'art. 4 commi da II a V del citato D.M. (cfr. art. 11 c. IX del citato D.M.), e quindi, tra l'altro, del valore e della natura e complessità della controversia, con valutazione anche dell'urgenza della prestazione, nonché del pregio dell'opera prestata; rilevato che sono dovute anche le spese documentate, che nel caso in esame si riducono al contributo unificato e alla marca; ritenuto che in base alla nuova disciplina non sono più dovute le spese generali nella misura del 12,50% di cui all'art. 15 Tariffe (in quanto espunte e non più previste nella nuova disciplina -cfr. Trib. Varese, 17 settembre 2012-); ritenuto quindi che, nel caso in esame, le spese vanno liquidate nella misura di € 111,00, e il compenso nella misura di € 730,00;

visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.;

INGIUNGE

a TIZIO, c.f. *, nato a * il * e ivi residente in via *, di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del decreto alla parte istante ALPHA S.p.A. in persona del l.r.p.t., p.iva *, con sede legale in *, via *, la somma di € 10.896,30 oltre interessi al saggio legale dal 31.12.2009 al saldo, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in € 111,00 per spese e € 730,00 per compenso, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;

AVVERTE

l'ingiunto che potrà proporre opposizione innanzi a questo Tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Gallarate, 21.9.2012.

IL GIUDICE

Dott. Fabio Di Lorenzo

*

IL CASO.it